

Maura Mossi Nembrini
Consigliera Comunale Più Donne

Lodevole Municipio
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona

Bellinzona, 04.09.2026

Egregio Signor Sindaco,
Egregi Signori Municipali,
avvalendomi della facoltà concessa dall'art. 66 della Legge organica comunale (LOC) e dall'art. 36 del Regolamento comunale della Città di Bellinzona, sottopongo la seguente

INTERPELLANZA

Il Municipio di Bellinzona può riscrivere le regole del Legislativo a suo piacimento?

Con comunicazione odierna della Cancelleria, i membri del Consiglio comunale sono stati informati che, in vista della seduta del 21 settembre 2026, il Municipio, «in accordo con la Commissione della gestione», ha deciso di pubblicare nell'area riservata le risposte alle interpellanze 102/2026 e 107/2026 concernenti il MM 1035/2026 sull'acquisto dell'ex LATI a S.Antonino.

La comunicazione precisa addirittura la ragione della scelta: fornire le risposte «prima della trattazione del Messaggio (*N.d.R. sull'acquisto della ex- LATI*) e non successivamente come di consueto al termine della seduta».

Il problema è che la trattazione delle interpellanze non è una procedura che il Municipio può organizzare liberamente secondo convenienza.

È disciplinata dalla LOC e dal Regolamento comunale.

L'art. 36 del Regolamento comunale di Bellinzona attribuisce all'interpellante il diritto di intervenire prima della risposta del Municipio per sviluppare succintamente il proprio testo e disciplina ciò che avviene dopo la risposta: dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione, replica, eventuale duplica e possibilità di una discussione generale.

Non si tratta di dettagli.

Si tratta delle prerogative dei membri del Legislativo.

E proprio per questo desta seria perplessità che il Municipio abbia ritenuto di poter modificare unilateralmente la sequenza prevista dal Regolamento e che, ancora più sorprendentemente,

la comunicazione invochi a sostegno della scelta un «accordo con la Commissione della gestione».

Da quando una Commissione del Consiglio comunale può concordare con l'Esecutivo una modalità diversa da quella prevista dal Regolamento per l'esercizio dei diritti parlamentari di altri Consiglieri comunali?

A togliere ogni dubbio sulla natura e sulla sede nella quale deve essere trattata un'interpellanza interviene anche l'ABC del Consigliere comunale, edizione integrale aggiornata 2026, pubblicato dalla Sezione degli enti locali.

Nella scheda dedicata all'interpellanza viene precisato che questo strumento permette al consigliere comunale di informarsi su oggetti d'interesse collettivo comunale e di «avere una risposta in seduta di Consiglio comunale».

Ancora più esplicito è lo schema procedurale dell'ABC che spiega la LOC (Legge organica Comunale), che indica la sequenza: presentazione dell'interpellanza, risposta del Municipio in seduta di Consiglio comunale, dichiarazione dell'interpellante di essere soddisfatto o insoddisfatto, eventuale replica, eventuale duplica municipale e possibile discussione generale.

Il Municipio poteva, e certamente può, mettere immediatamente a disposizione di tutti i Consiglieri comunali ogni documento, informazione, perizia, valutazione, ecc. fornita alla Commissione della gestione concernente il MM 1035/2026 sull'acquisto dell'ex LATI di S.Antonino.

Nessuno lo contesta.

Ciò non richiedeva però di anticipare le risposte formali a due interpellanze.

Si doveva rispettare integralmente la procedura prevista per gli atti parlamentari.

Si è scelto di non farlo.

La domanda diventa pertanto istituzionale: il Municipio considera le norme che disciplinano i rapporti tra Esecutivo e Legislativo vincolanti oppure ritiene di poterle adattare alle proprie esigenze quando lo considera opportuno?

Perché il problema non riguarda soltanto due interpellanze.

Se questa modalità fosse ammessa, domani qualsiasi Municipio potrebbe decidere di pubblicare anticipatamente una risposta, dichiarare sostanzialmente esaurito un atto parlamentare e alterare il momento e il contesto nel quale il Regolamento garantisce all'interpellante il diritto di svilupparlo.

Un precedente del genere non può essere liquidato come una semplice scelta organizzativa.

Chi stabilisce le regole del Legislativo? Certamente non può essere l'Esecutivo a modificarle unilateralmente. E una Commissione del Consiglio comunale non può disporre dei diritti parlamentari attribuiti dal Regolamento ai singoli Consiglieri comunali.

Le regole istituzionali hanno senso soprattutto quando risultano scomode.

Se il Municipio ritiene sbagliata la procedura prevista dal Regolamento comunale, proponga di modificarla. Fino ad allora, la rispetti.

Alla luce di quanto precede chiedo al Municipio:

1. Qual è la precisa disposizione legale o regolamentare che autorizza il Municipio a fornire formalmente la risposta a un'interpellanza prima della seduta nella quale essa deve essere trattata? Si chiede di indicare articolo e capoverso.
2. Se tale base legale non esiste, in virtù di quale competenza il Municipio ha deciso di derogare alla sequenza prevista dalla legge?
3. Con le risposte alle interpellanze, come può l'interpellante esercitare il diritto previsto dall'art. 36 RC di intervenire prima della risposta del Municipio, se la risposta è già stata fornita?
4. Quale competenza attribuisce il Municipio alla Commissione della gestione per concordare una modifica della procedura di trattazione di atti parlamentari presentati da singoli Consiglieri comunali?
5. Sono stati interpellati il Presidente del Consiglio comunale e l'Ufficio presidenziale prima di assumere questa decisione? In caso affermativo, quale posizione hanno espresso?
6. È stato richiesto un parere alla Sezione degli enti locali sulla conformità di questa procedura alla LOC? In caso affermativo, si chiede che venga integralmente messo a disposizione del Consiglio comunale.
7. Il Municipio ritiene che un accordo tra Esecutivo e una Commissione possa derogare, integrare o modificare nei fatti una procedura stabilita dal Regolamento comunale senza una decisione del Consiglio comunale?
8. Il Municipio intende applicare questa modalità anche in futuro? In caso affermativo, chi deciderà quali interpellanze meritano una risposta anticipata e quali invece saranno trattate secondo la procedura prevista dalla LOC e dal Regolamento?